

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 10 settembre 2022

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2022, n. 5.

**Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e degli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente.** (22R00305)..... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2022, n. 6.

**Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria) e alla legge regionale 23 luglio 2014, n. 21 (Norme per l'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale).** (22R00360)..... Pag. 4

LEGGE REGIONALE 21 giugno 2022, n. 7.

**Modifiche alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione).** (22R00325)..... Pag. 5

#### REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2022, n. 9.

**Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione 2022 - 2024.** (22R00322)..... Pag. 5

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2022, n. 10.

**Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024. Prima variazione.** (22R00323)..... Pag. 9

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2022, n. 11.

**Disposizioni in materia di Commissione regionale dei soggetti professionali. Modifiche alla legge regionale n. 73/2008.** (22R00324).... Pag. 11

#### REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 2022, n. 3.

**Bilancio di previsione finanziario 2022-2024.** (22R00316)..... Pag. 12


LEGGE REGIONALE 11 marzo 2022, n. 4.

**Interventi a favore del mototurismo.** (22R00317)..... Pag. 15

#### REGIONE SICILIA

LEGGE 21 gennaio 2022, n. 1.

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio 2022.** (22R00296)..... Pag. 16





## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2022, n. 5.

**Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e degli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte prima - n. 162 del 27 maggio 2022)*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:  
(*Omissis*).

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione, in attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, al fine di agevolare la produzione distribuita, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile per l'autoconsumo, ridurre la povertà energetica e sociale, perseguire l'indipendenza e l'autonomia energetica e realizzare forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete, promuove e sostiene:

- a) le comunità energetiche rinnovabili (CER);
- b) gli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente.

Art. 2.

*Definizione e obiettivi delle comunità energetiche rinnovabili e degli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente.*

1. Ai fini della presente legge, in conformità all'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e successive modifiche, e nel rispetto delle condizioni e secondo le


modalità ivi previste, la comunità energetica rinnovabile è un soggetto giuridico di diritto autonomo composto da clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, sia pubblici che privati, i cui poteri di controllo fanno capo a persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, del terzo settore, e di protezione ambientale, nonché amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione. La partecipazione alla comunità di energia rinnovabile è aperta a tutti i consumatori e per quanto riguarda le imprese, non può costituire l'attività commerciale e industriale principale.

2. L'obiettivo principale della comunità energetica è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari.

3. Le comunità energetiche rinnovabili e gli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile. L'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità, mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione.

4. Le comunità energetiche realizzano progetti finalizzati prioritariamente alla produzione e all'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, all'aumento dell'efficienza energetica, anche attraverso l'accumulo dell'energia prodotta, e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento. Le comunità energetiche possono altresì offrire servizi funzionali al perseguimento degli obiettivi di economia circolare, promuovere la realizzazione di interventi integrati di domotica e offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici, ivi inclusi i cosiddetti *community charger*, ai propri membri e altri servizi ancillari e di flessibilità.

5. Ai fini della presente legge, in conformità all'articolo 30 del decreto legislativo, n. 199 del 2021 e successive modifiche e integrazioni e nel rispetto delle condizioni e secondo le modalità ivi previste, sono autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente un gruppo di almeno due clienti finali che si trovano nello stesso edificio o condominio, produco-



no, consumano e condividono energia elettrica da fonte rinnovabile. La partecipazione al gruppo di autoconsumatori che agiscono collettivamente non può costituire l'attività commerciale e industriale principale delle imprese private.

### Art. 3.

*Promozione e sostegno alle comunità energetiche rinnovabili e all'autoconsumo collettivo di energie rinnovabili.*

1. La Regione, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato:

a) sostiene, attraverso contributi e strumenti finanziari, ivi compresi i fondi rotativi, le comunità energetiche rinnovabili e l'autoconsumo collettivo di energie rinnovabili sul territorio regionale, nella fase di costituzione, nella predisposizione dei progetti, nell'acquisto e nell'installazione degli impianti di produzione e accumulo dell'energia e delle tecnologie necessarie alla realizzazione dei servizi di cui all'articolo 2;

b) sostiene, attraverso contributi, i soggetti pubblici, le associazioni territoriali e di categoria, le Agenzie per l'energia che operano sul territorio regionale e gli altri soggetti privati per realizzare iniziative di comunicazione, informazione e partecipazione, anche in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 22 ottobre 2018, n. 15 (Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n.3), sul tema delle energie rinnovabili, dell'autoconsumo e della condivisione dell'energia e sulle forme di efficientamento energetico, anche attraverso l'ideazione, la redazione e la diffusione di materiale didattico e divulgativo, conformandone i contenuti e le finalità anche alle peculiarità del territorio.

2. La Regione promuove e incentiva, anche attraverso le programmazioni regionali, iniziative per la formazione e il rafforzamento delle competenze degli enti locali e delle professionalità coinvolte nelle procedure di avvio, costituzione, gestione ed animazione delle comunità energetiche rinnovabili anche in collaborazione con le Università e i Laboratori della rete alta tecnologia.

3. La Regione stipula accordi con i Comuni e con l'Associazione nazionale comuni italiani - Emilia-Romagna (ANCI-ER) finalizzati alla diffusione e condivisione delle «migliori pratiche», anche attraverso il sostegno alla realizzazione di sportelli informativi e al potenziamento degli sportelli territoriali Energia.

4. La Regione istituisce, all'interno del premio regionale per la responsabilità sociale d'impresa e l'innovazione sociale di cui all'articolo 17 comma 4 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 14 (Promozione degli investimenti in Emilia - Romagna), una categoria riservata alle comunità energetiche rinnovabili.

5. Al fine di promuovere la produzione e l'uso di energia rinnovabile, la Regione e gli enti locali individuano, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i tetti degli edifici pubblici e le aree pubbliche in disponibilità dei suddetti enti da mettere a disposizione anche di terzi per l'installazione degli impianti a servizio delle comunità energetiche rinnovabili.

6. La Giunta regionale, con propri atti, definisce modalità e criteri per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

### Art. 4.

*Comunità energetiche rinnovabili e autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente a forte valenza sociale e territoriale.*

1. La Regione promuove e sostiene, attraverso una maggiorazione dei contributi concedibili ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), le comunità energetiche rinnovabili e gli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente a forte valenza sociale e territoriale, aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:

a) siano composti anche da soggetti economicamente svantaggiati, al fine di contrastare la povertà energetica;

b) tra i cui membri siano presenti enti del terzo settore, enti proprietari e di gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica o sociale;

c) tra i cui membri, limitatamente alle Comunità energetiche, siano presenti enti locali che hanno approvato piani o strategie integrate di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici, o che abbiano messo a disposizione per realizzare gli impianti sui tetti degli edifici pubblici o aree pubbliche di cui all'art. 3 comma 5;

d) siano situati in aree montane ed interne del territorio regionale, al fine di contrastarne l'abbandono e favorirne il ripopolamento;


e) che realizzino progetti di inclusione e solidarietà sociale, anche attraverso la collaborazione con gli enti locali e con gli enti del terzo settore.

2. La Giunta regionale, con propri atti, definisce modalità e criteri per l'attuazione del presente articolo.

### Art. 5.

*Registro regionale delle comunità energetiche rinnovabili*

1. È istituito, presso la direzione regionale competente, il Registro delle comunità energetiche rinnovabili della Regione Emilia-Romagna, la cui disciplina è demandata ad un atto della Giunta regionale da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e la cui finalità è quella di monitorare lo stato di



attuazione della legge e fornire al Tavolo tecnico permanente di cui all'articolo 6 i dati necessari allo svolgimento delle attività di competenza.

2. Il Registro di cui al comma 1 contiene:

- a) i dati identificativi della comunità energetica;
- b) la geolocalizzazione e la potenza degli impianti energetici realizzati o detenuti dalla comunità energetica;
- c) le quote da indicare annualmente di energia rinnovabile prodotta, autoconsumata e condivisa tra i membri della comunità e i dati relativi alla riduzione dei consumi di energia.

3. Le informazioni di cui al comma 2 potranno, ove consentito, essere implementate anche dai dati presenti all'interno delle piattaforme istituite a livello nazionale.

4. Con atto di Giunta regionale sono individuate le informazioni del Registro di cui al comma 1 da rendere disponibili per la consultazione pubblica anche attraverso modalità telematiche, nel rispetto della normativa sulla *privacy*.

#### Art. 6.

##### *Tavolo tecnico permanente*

1. La Giunta regionale, con proprio atto entro centotanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un Tavolo tecnico permanente con funzioni di analisi, consultive e di confronto composto da rappresentanti della Regione, del Tavolo permanente regionale per l'economia solidale, delle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale, ANCI E-R, Unione delle province d'Italia Emilia-Romagna (UPI E-R), Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), Ricerca sistema energetico (RSE) e dai Cluster regionali competenti in materia.

2. Il Tavolo tecnico permanente, anche sulla base dei dati contenuti nel Registro di cui all'articolo 5, svolge le seguenti attività:

- a) analisi dei risultati in termini energetici delle comunità energetiche rinnovabili e del loro contributo al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano energetico regionale e di quelli che verranno individuati a livello regionale nel percorso per la neutralità carbonica entro il 2050, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dalla programmazione nazionale ed europea;
- b) promozione della risoluzione di problematiche relative alla gestione delle reti;
- c) individuazione delle «migliori pratiche» al fine di promuovere la diffusione sul territorio regionale dell'incremento dell'autoconsumo di energia da fonte rinnovabile, della riduzione dei consumi energetici e della solidarietà energetica.

3. Ai fini di cui al comma 1, il Tavolo tecnico può promuovere audizioni con rappresentanti delle comunità energetiche iscritte al Registro, di cui all'articolo 5, e dei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, con rappresentanti delle società di distribuzione e gestione delle reti, con le agenzie energetiche locali, nonché con altri soggetti che ne fanno espressa richiesta.

4. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 può formulare proposte alla Giunta regionale in merito a strumenti legislativi o meccanismi di finanziamento funzionali a promuovere la diffusione di comunità energetiche rinnovabili e dei gruppi di autoconsumo collettivo, nonché proposte da sottoporre all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e al Gestore dei servizi energetici (GSE) in merito alla regolazione delle comunità energetiche.

5. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

#### Art. 7.

##### *Assistenza tecnica*

1. Ai fini dell'attuazione delle misure di sostegno di cui alla presente legge, la Regione può avvalersi dell'assistenza tecnica specializzata delle proprie società in house o di altri soggetti competenti.


2. L'importo da destinare per l'attività di assistenza tecnica è definito annualmente con la legge di bilancio.

#### Art. 8.

##### *Clausola valutativa*

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale con cadenza biennale, anche avvalendosi del Tavolo tecnico permanente di cui all'articolo 6, presenta alla commissione assembleare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della presente legge e ne valuta l'impatto rispetto al processo di transizione ecologica. In particolare, la relazione contiene dati e informazioni su:

- a) tipologia degli interventi regionali in attuazione dell'articolo 3 della presente legge, con resoconto delle risorse stanziare e utilizzate;
- b) tipologia degli interventi regionali in attuazione dell'articolo 4 della presente legge, con resoconto delle risorse stanziare e utilizzate;
- c) il numero delle comunità energetiche rinnovabili istituite e dei Comuni e dei soggetti che vi hanno aderito, nonché dati e informazioni sulla potenza degli impianti installati, sulla riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e relativa riduzione delle emissioni di



CO2, sulla quota di energia rinnovabile prodotta, auto-consumata e condivisa grazie alla istituzione delle comunità energetiche rinnovabili;

d) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge.

2. Le competenti strutture di Assemblea legislativa e Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata anche attraverso il coinvolgimento dei soggetti facenti parte delle comunità e degli autoconsumatori stessi.

#### Art. 9.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 200.000 per l'esercizio 2022 e in euro 150.000 per l'esercizio 2023, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi — Titolo I spese correnti - del bilancio di previsione 2022-2024. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge possono concorrere altresì le risorse dei fondi strutturali europei assegnati alla Regione Emilia-Romagna.

3. Per l'esercizio 2024 e gli esercizi successivi, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 27 maggio 2022

BONACCINI

(Omissis).

22R00305

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2022, n. 6.

**Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria) e alla legge regionale 23 luglio 2014, n. 21 (Norme per l'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale).**

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 163 del 27 maggio 2022)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche alla legge regionale  
n. 23 del 2007*

1. All'art. 2, comma 1, della legge regionale 4 dicembre 2007, n. 23 (Costituzione e funzionamento della Consulta di garanzia statutaria) la lettera a) è soppressa.

Art. 2.

*Modifiche alla legge regionale  
n. 21 del 2014*

1. All'art. 16 della legge regionale 23 luglio 2014, n. 21 (Norme per l'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale), i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Ferma restando la vigente normativa statale in materia, le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi hanno luogo nel periodo che intercorre tra il 15 aprile e il 15 giugno.

3. Nel caso di cessazione anticipata della legislatura, i decreti di cui al comma 1 sono adottati dal vicepresidente della Giunta regionale a norma degli articoli 32 e 43, comma 1, lettera b) dello Statuto.»

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 27 maggio 2022

BONACCINI

(Omissis).

22R00360



LEGGE REGIONALE 21 giugno 2022, n. 7.

**Modifiche alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Parte prima – n. 184 del 21 giugno 2022)*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Inserimento dell'art. 22-ter nella legge regionale n. 11 del 2004*

1. Dopo l'art. 22-bis della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) è inserito il seguente:

*«Articolo 22-ter  
Acquisizione di lavori*

1. Le procedure di acquisizione di lavori, incluse le manutenzioni, possono essere svolte, su richiesta di uno o più soggetti di cui all'art. 19, comma 5, dall'Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici (Intercent-ER).»

Art. 2.

*Modifica dell'art. 22-bis della legge regionale n. 11 del 2004*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 22-bis della legge regionale n. 11 del 2004, è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'Agenzia può offrire un'attività di competenza ausiliaria in favore degli enti locali della regione Emilia-Romagna, anche attraverso la messa a disposizione di procedure e linee guida a supporto del processo di appalto dei medesimi enti.»

Art. 3.

*Modifica dell'art. 23 della legge regionale n. 11 del 2004*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 23 della legge regionale n. 11 del 2004, è aggiunto il seguente:

«2-bis. La Regione, d'intesa con l'Agenzia, istituisce un tavolo di monitoraggio in cui sono invitati permanenti ANCI e UPI al fine di raccogliere le istanze degli enti locali e di mappare i processi avviati.»

Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 21 giugno 2022

BONACCINI

(Omissis)

22R00325

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2022, n. 9.

**Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione 2022 - 2024.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 19 del 31 marzo 2022)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti l'art. 77, commi terzo e quarto, e l'art. 119, comma primo, della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), e in particolare l'art. 6, in base al quale per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività, cui il sistema medesimo è informato, le regioni possono stabilire aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) che reca all'art. 1, commi 5 e 6, disposizioni in materia di addi-



zionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche conseguenti alla riformulazione dell'art. 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 217 (Testo unico delle imposte sui redditi), operata dall'art. 1, comma 2, lettera a), della stessa legge n. 234/2021, con decorrenza dal 1° gennaio 2022;

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'art. 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018);

Vista la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020);

Vista la legge regionale 12 novembre 2021, n. 41 (Interventi a sostegno dei settori sciistico e del mobile e per il finanziamento di progetti relativi ai cammini regionali);

Vista la legge regionale 29 novembre 2021, n. 44 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 55 (Legge di stabilità per l'anno 2022);

Considerato quanto segue:

1. Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale IRPEF con la nuova articolazione degli scaglioni dell'IRPEF, è necessario modificare l'art. 4 della l.r. n. 77/2012, sia nella parte relativa agli scaglioni di reddito che vengono adeguati a quelli previsti dalla legge n. 234/2021, sia nella parte relativa alle aliquote;

2. È necessario disporre che il termine di cui all'art. 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sia differito al 31 marzo 2022;

3. È necessario adeguare alcune previsioni della l.r. n. 20/2008 al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), nelle more della completa attuazione del medesimo con i previsti, ma tardivi, atti regolamentari, e della conseguente rivisitazione complessiva della stessa l.r. n. 20/2008, in particolare per quanto attiene alla disciplina degli organi amministrativi delle società;

4. È necessario rimodulare l'intervento di spesa previsto per il 2021 dall'art. 33 della l.r. n. 44/2021 per la mancata stipulazione del necessario accordo di programma nei tempi utili;

5. È necessario, al fine di assicurare l'efficacia dell'intervento previsto dall'art. 17 della l.r. n. 54/2021, fare riferimento all'imputabilità dell'aumento dei costi delle materie prime alla crisi pandemica, e individuare un arco temporale nel quale gli incrementi dei prezzi devono essere intervenuti;

6. Per la realizzazione del ponte sul fiume Serchio necessario al collegamento stradale tra la SS 12 dell'Abetone e del Brennero e la SP 1 Francigena nel Comune di Lucca, per il quale la Regione Toscana ha contribuito alla progettazione con propri fondi, è opportuno prevedere un contributo straordinario a carico del bilancio regionale, in aggiunta al contributo già erogato per la progettazione, previa stipula di un accordo di programma anche sotto forma di atto aggiuntivo dell'accordo in essere;

7. È opportuno concedere un contributo straordinario al Comune di Empoli per la realizzazione di un intervento di potenziamento della rete idrica;

8. A seguito, in particolare, di segnalazioni pervenute dal Governo, è necessario recare alcune modifiche formali a disposizioni contenute in precedenti leggi regionali a carattere finanziario, per la correzione di meri errori materiali;

9. Si rende necessaria una modifica del riferimento normativo della l.r. n. 41/2021, in quanto gli aiuti ivi previsti possono essere considerati «non aiuti», ai sensi della decisione C(2013) 9675 *final* del 19 dicembre 2013, e quindi non disciplinati ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2020/C 1863 *final* (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19);

10. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA  
la presente legge

### Capo I


#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

#### Art. 1.

##### *Variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF. Inserimento dell'art. 1-bis nella l.r. n. 55/2021*

1. Nel capo I della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 55 (Legge di stabilità per l'anno 2022), dopo l'art. 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (*Variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF. Modifiche all'art. 4 della l.r.*



n. 77/2012). — 1. La lettera *c*) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013), è sostituita dalla seguente:

“c) di 0,45 punti percentuali per redditi oltre euro 28.000,00 fino a euro 50.000,00;”.

2. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 4 della l.r. n. 77/2012 è sostituita dalla seguente:

“d) di 0,50 punti percentuali per i redditi oltre euro 50.000,00;”.

3. La lettera *e*) del comma 1 dell'art. 4 della l.r. n. 77/2012 è abrogata.

4. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono stimate in euro 450.740,00 annui a decorrere dall'anno 2022 e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2022 - 2024 e successivi.”.

## Capo II

### DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

#### Art. 2.

*Compensi degli organi amministrativi delle società totalmente partecipate dalla Regione. Modifiche all'art. 19 della l.r. n. 20/2008*

1. Dopo il comma 3-*bis* dell'art. 19 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'art. 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), è inserito il seguente:

«3-*ter*. In caso di cumulo della carica di presidente del consiglio di amministrazione con la carica di amministratore delegato, anche i compensi di cui al comma 1 e al comma 3-*bis* possono cumularsi.».

#### Art. 3.

*Compensi degli organi amministrativi delle società miste. Modifiche all'art. 21 della l.r. n. 20/2008*

1. Al comma 1 dell'art. 21 della l.r. n. 20/2008, le parole: «maggior quota di partecipazione» sono sostituite dalle seguenti: «maggioranza assoluta del capitale sociale».

2. Al comma 2 dell'art. 21 della l.r. n. 20/2008, la parola: «regionale» è sostituita dalle seguenti: «a controllo pubblico».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 21 della l.r. n. 20/2008 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Nelle altre ipotesi di società a partecipazione mista non si applicano le disposizioni di cui al capo VII.».

#### Art. 4.

*Contributo per la realizzazione di un nuovo presidio nel Comune di Palazzuolo sul Senio. Modifiche all'art. 33 della l.r. n. 44/2021*

1. Al comma 1 dell'art. 33 della legge regionale 29 novembre 2021, n. 44 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023), la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2022».

2. Al comma 4 dell'art. 33 della l.r. n. 44/2021, la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2022», e le parole: «bilancio di previsione 2021 - 2023, annualità 2021» sono sostituite dalle seguenti: «bilancio di previsione 2022 - 2024, annualità 2022».

#### Art. 5.

*Fondo per il sostegno agli enti locali da destinare all'emergenza dovuta all'incremento dei costi in edilizia scolastica dovuto all'emergenza pandemica. Modifiche all'art. 17 della l.r. n. 54/2021*

1. La rubrica dell'art. 17 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022), è sostituita dalla seguente: «Fondo per il sostegno agli enti locali da destinare all'incremento dei costi in edilizia scolastica dovuto all'emergenza pandemica».

2. Alla fine del comma 2 dell'art. 17 della l.r. n. 54/2021 sono aggiunte le parole: «interventato dal 1° gennaio 2021, come definiti dai Prezzari dei lavori della Toscana».

3. Alla lettera *b*) del comma 3 dell'art. 17 della l.r. n. 54/2021 dopo la parola: «progetto» è inserita la seguente: «esecutivo».

4. Dopo il comma 4 dell'art. 17 della l.r. n. 54/2021 è inserito il seguente:

«4-*bis*. I lavori relativi ai progetti finanziati ai sensi del comma 3, lettera *a*), sono aggiudicati entro dodici mesi dalla concessione del finanziamento.».

#### Art. 6.

*Contributi straordinari per la realizzazione del ponte sul fiume Serchio per il collegamento stradale tra la SS 12 dell'Abetone e del Brennero e la SP 1 Francigena nel Comune di Lucca*

1. Per favorire la realizzazione del ponte sul fiume Serchio di collegamento stradale tra la SS 12 dell'Abetone e del Brennero e la SP 1 Francigena nel Comune di Lucca, con funzioni di integrazione con la viabilità di interesse regionale, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Provincia di Lucca un contributo straordinario fino all'importo massimo di euro 3.600.000,00 per l'anno 2024, previa stipula di un accordo di programma.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro di euro 3.600.000,00 per l'anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2022 - 2024, annualità 2024.



## Art. 7.

*Contributo straordinario  
al Comune di Empoli*

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Empoli un contributo straordinario una tantum dell'importo di complessivi euro 187.000,00 per il biennio 2022-2023, per concorrere alla spesa per la realizzazione di un intervento di potenziamento della rete idrica in località Molin Nuovo, volto a garantire la pressione necessaria a tutte le abitazioni nuove da servire, e di estensione della rete su via Piangrande per il collegamento dalla rete esistente alle proprietà private lungo la strada comunale.

2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Empoli, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a complessivi euro 187.000,00, di cui euro 37.400,00 per l'anno 2022 ed euro 149.600,00 per l'anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 06 «Tutela e valorizzazione delle risorse idriche», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2022 - 2024, annualità 2022 e 2023.

*Capo III*

## ADEGUAMENTI FORMALI DI DISPOSIZIONI FINANZIARIE

## Art. 8.

*Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina. Modifiche all'art. 12 della l.r. n. 77/2017*

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018), la parola: «54.000.00,00» è sostituita dalla seguente: «54.000.000,00», e le parole: «Programma 02 «Trasporto pubblico locale»» sono sostituite dalle seguenti: «Programma 06 «Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)»».

## Art. 9.

*Contributi straordinari al Comune di Volterra per l'avvio di studi ed interventi finalizzati al recupero e restauro dell'anfiteatro romano. Modifiche all'art. 16 della l.r. n. 79/2019*

1. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell'art. 16 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020), sono aggiunte le parole: «e 2022».

## Art. 10.

*Contributo straordinario a sostegno delle stazioni invernali e del sistema sciistico. Modifiche all'art. 1 della l.r. n. 41/2021*

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 12 novembre 2021, n. 41 (Interventi a sostegno dei settori sciistico e del mobile e per il finanziamento di progetti relativi ai cammini regionali), è sostituito dal seguente:

«2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso ai sensi della decisione C(2013) 9675 final del 19 dicembre 2013 «Aiuto di Stato SA .36882 (2013/N) - Italia Sostegno in favore delle aree sciabili di interesse locale in Toscana.»».

## Art. 11.

*Norma finanziaria. Modifiche all'art. 4 della l.r. n. 41/2021*

1. Al comma 4 dell'art. 4 della l.r. n. 41/2021 le parole «Programma 14» sono sostituite dalle seguenti: «Programma 01».

## Art. 12.

*Contributi agli enti locali per il recupero e la ristrutturazione di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Modifiche all'art. 31 della l.r. n. 44/2021*

1. Al comma 1 dell'art. 31 della l.r. n. 44/2021, le parole: «dell'art. 48, comma 2», sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 48, comma 3».

2. Alla fine del comma 8 dell'art. 31 della l.r. n. 44/2021 sono aggiunte le parole: «e all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata».

## Art. 13.

*Correzione di errore materiale. Modifiche al preambolo della l.r. 54/2021*


1. Nel preambolo della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022) dopo il considerato 20, il numero: «14» è sostituito dal seguente: «21».

## Art. 14.

*Contributo straordinario al Comune di Calcinaia. Modifiche all'art. 13 della l.r. 54/2021*

1. Il comma 3 dell'art. 13 della l.r. 54/2021 è sostituito dal seguente:

«3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 300.000,00 per l'anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla Mobilità», Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali», titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2022 - 2024, annualità 2022.».



## Art. 15.

*Correzione di errore materiale. Modifiche all'art. 6 della l.r. n. 55/2021*

1. Al comma 1 dell'art. 6 della l.r. n. 55/2021, le parole: «art. 1» sono sostituite dalle seguenti: «art. 14».

## Art. 16.

*Correzione di errore materiale nella l.r. n. 55/2021*

1. Dopo l'art. 20 della l.r. n. 55/2021 le parole: «CAPO II» sono sostituite dalle seguenti: «CAPO III».

## Art. 17.

*Copertura finanziaria. Modifiche all'art. 21 della l.r. n. 55/2021*

1. Al comma 1 dell'art. 21 della l.r. n. 55/2021, le parole: «dell'art. 6» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 7 e 8».

*Capo IV*

## NORME FINALI

## Art. 18.

*Copertura finanziaria*

1. Dall'attuazione degli articoli 2, 3, 5, e dall'art. 8 all'art. 17 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Agli oneri conseguenti alle altre disposizioni si fa fronte mediante le maggiori entrate stanziare sul bilancio di previsione 2022 - 2024 con la legge regionale 28 marzo 2022, n. 10 (Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024. Prima variazione).

## Art. 19.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 marzo 2022

GIANI

(*Omissis*).

22R00322

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2022, n. 10.

**Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024. Prima variazione.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 19 del 31 marzo 2022*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti l'art. 11 e l'art. 37 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, l'art. 51;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 56 (Bilancio di previsione finanziario 2022-2024);

Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti espresso in data 9 marzo 2022, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Si rende necessario adeguare gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 in funzione delle esigenze di spesa di parte corrente, in conto capitale e per rimborso prestiti intervenute successivamente all'approvazione della legge regionale n. 56/2021, da realizzarsi nel corso dell'esercizio di riferimento;

2. Tale adeguamento si concretizza nella iscrizione di nuove o maggiori spese alla cui copertura si provvede attraverso la previsione di maggiori entrate, attraverso il ricorso al credito, attraverso l'utilizzo degli accantonamenti di bilancio e tramite storni compensativi fra risorse finanziarie già stanziare in bilancio;

3. Per consentire l'immediata adozione degli atti amministrativi conseguenti, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;



APPROVA  
la presente legge:

*Capo I*  
VARIAZIONI AL BILANCIO

Art. 1.

*Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa  
del bilancio di previsione finanziario 2022-2024*

1. Alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato A «Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 - Entrata» e nell'allegato B «Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 - Spesa».

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 sono modificate nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

	Residui	Cassa	Competenza 2022	Pluriennale 2023	Pluriennale 2024
ENTRATA	0,00	919.740,00	919.740,00	450.740,00	4.050.740,00
SPESA	0,00	919.740,00	919.740,00	450.740,00	4.050.740,00

Art. 2.

*Autorizzazioni di spesa per gli anni 2022-2024*

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge negli importi indicati nell'allegato B «Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 - Spesa».

*Capo II*

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2021, n. 56  
(BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024)

Art. 3.

*Autorizzazione all'indebitamento.  
Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 56/2021*


1. L'art. 6 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 56 (Bilancio di previsione finanziario 2022-2024), è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Autorizzazione all'indebitamento*). — 1. Nel triennio 2022-2024 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 684.509.101,62 di cui euro 332.086.519,71 nel 2022, euro 197.228.898,66 nel 2023 ed euro 155.193.683,25 nel 2024, subordinatamente al rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2004"), di quanto previsto dall'art. 62 del decreto legislativo n. 118/2011 e all'osservanza di quanto recato dall'art. 62 del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. I mutui o prestiti di cui al comma 1, sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore ad anni trenta, ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti.

3. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).

4. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 2, relativi agli esercizi 2023 e 2024, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 50 "Debito pubblico".



5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2024, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2024, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.»

Art. 4.

*Sostituzione dell'allegato d)  
della legge regionale n. 56/2021*

1. L'allegato d) della legge regionale n. 56/2021, recante i limiti di indebitamento per le regioni, è sostituito dall'allegato F «Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento».

Art. 5.

*Sostituzione dell'allegato 3  
della legge regionale n. 56/2021*

1. L'allegato 3 della legge regionale n. 56/2021, recante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili, è sostituito dall'allegato G «Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili».

Art. 6.

*Sostituzione dell'allegato b)  
della legge regionale n. 56/2021*

1. L'allegato b) della legge regionale n. 56/2021, nella parte recante la composizione per missioni e programmi del Fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2023, è sostituito dall'allegato H «Fondo pluriennale vincolato».

*Capo III*

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 marzo 2022

GIANI

(*Omissis*).

22R00323

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2022, n. 11.

**Disposizioni in materia di Commissione regionale dei soggetti professionali. Modifiche alla legge regionale n. 73/2008.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  
Toscana n. 19 del 31 marzo 2022)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali);

Considerato quanto segue:

1. Per garantire l'operatività della Commissione regionale dei soggetti professionali, è opportuno ridurre il numero minimo di componenti, necessari per la nomina, da ventiquattro a dodici, a fronte della consolidata tendenza delle associazioni dei soggetti professionali ad aggregarsi in associazioni di secondo livello, che sono caratterizzate da una maggiore rappresentatività in quanto soggetti esponenziali di più professioni;

2. Al fine di assicurare la più celere operatività delle disposizioni contenute nella presente legge, rilevata l'urgenza di dar via ai lavori della Commissione regionale di cui al punto 1, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA

la presente legge:

Art. 1.


*Commissione regionale dei soggetti professionali.  
Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 73/2008*

1. Al comma 1, dell'art. 4, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali), la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «dodici».

Art. 2.

*Norma finanziaria*

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



## Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 marzo 2022

GIANI

(*Omissis*).

22R00324

**REGIONE ABRUZZO**

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 2022, n. 3.

**Bilancio di previsione finanziario 2022-2024.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 13 Speciale del 28 gennaio 2022*)

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Atto di promulgazione n. 3.

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 62/2 del 30 dicembre 2021.

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 2022, n. 3

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

*Il Presidente:* MARSILIO

## BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024

## Art. 1.

*Stato di previsione delle entrate*

1. Sono approvati i totali generali dell'entrata del bilancio di competenza 2022 - 2024 per l'importo di euro 4.976.365.364,77 per l'esercizio finanziario 2022, di euro 4.501.065.266,16 per l'esercizio finanziario 2023 e di euro 4.492.511.074,82 per l'esercizio finanziario 2024.

2. È approvato in euro 7.656.045.545,62 il totale generale dell'entrata del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2022, ivi compresa la giacenza di cassa presunta di euro 524.934.977,08 stimata al 1° gennaio 2022.

## Art. 2.

*Stato di previsione delle spese*

1. Sono approvati i totali generali della spesa del bilancio di competenza 2022 - 2024 per l'importo di euro 4.976.365.364,77 per l'esercizio finanziario 2022, di euro 4.501.065.266,16 per l'esercizio finanziario 2023 e di euro 4.492.511.074,82 per l'esercizio finanziario 2024.

2. È approvato in euro 7.358.754.814,36 il totale generale della spesa del bilancio di cassa della Regione per l'esercizio finanziario 2022.

## Art. 3.

*Bilancio di previsione della Regione Abruzzo 2022 - 2024*

1. Ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni ed integrazioni, il bilancio di previsione della Regione Abruzzo 2022 - 2024 si compone dei seguenti prospetti:

a) prospetto relativo al bilancio di previsione 2022 - 2024 delle entrate di bilancio, redatto per titoli e tipologie (unità di voto);

b) prospetto relativo al bilancio di previsione 2022 - 2024 delle spese di bilancio, redatto per missioni, programmi (unità di voto) e titoli;

c) prospetto recante il riepilogo generale delle entrate per titoli del bilancio di previsione 2022 - 2024;

d) prospetto recante il riepilogo generale delle spese per titoli del bilancio di previsione 2022 - 2024;

e) prospetto recante il riepilogo generale delle spese per missioni del bilancio di previsione 2022 - 2024;

f) quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese;

g) prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio;

h) prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto;

i) prospetto esplicativo della composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato;

l) prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;

m) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;


n) allegato a/1 risultato di amministrazione quote accantonate; allegato a/2 risultato di amministrazione quote vincolate; allegato a/3 risultato di amministrazione quote destinate;

o) elenco concernente le spese obbligatorie;

p) elenco concernente le spese impreviste;

q) elaborato concernente l'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del Servizio sanitario regionale in attuazione delle disposizioni dell'art. 20 del decreto legislativo n. 118/2011;

r) nota integrativa comprensiva della Nota informativa inerente gli oneri e impegni finanziari stimati derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.



2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al bilancio, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio di previsione di cui al comma 1, approva, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio:

a) il «Documento tecnico di accompagnamento», ripartito in titoli, tipologie e categorie (entrata) e in missioni, programmi e macro-aggregati (spesa);

b) il Bilancio finanziario gestionale (B.F.G.), ripartito in capitoli. Al bilancio finanziario gestionale è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario per ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione. Il prospetto è articolato, per quanto riguarda le entrate, in titoli, tipologie, categorie e capitoli e, per quanto riguarda le spese, in titoli, macroaggregati e capitoli. Con il B.F.G. sono assegnate ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese e sono, altresì, definiti gli obiettivi relativi al conseguimento delle risorse in entrata iscritte in bilancio.

#### Art. 4.

##### *Residui attivi*

1. Il totale generale dei residui attivi presunti al 31 dicembre 2021, dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2022, è di euro 2.349.035.441,68.

#### Art. 5.

##### *Residui passivi*

1. Il totale generale dei residui passivi presunti al 31 dicembre 2021, dei quali si autorizza il riporto nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2022, è di euro 2.476.727.359,95.

#### Art. 6.

##### *Autorizzazione per accertamenti e riscossioni*

1. Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato l'accertamento e la riscossione delle entrate, così come risultanti nello stato di previsione per ciascuna unità di voto (tipologie).

#### Art. 7.

##### *Autorizzazione per impegni e pagamenti*

1. Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato l'impegno e il pagamento delle spese nei limiti degli stanziamenti di competenza e di cassa per ciascuna unità di voto (programmi).

#### Art. 8.

##### *Risultato di amministrazione presunto*

1. In ossequio della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 5 febbraio 2018, n. 7 (Bilancio di Previsione finanziario 2018-2020) e dell'art. 8, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 31 gennaio 2019, n. 2 (Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021) di cui alla Sentenza della Corte costituzionale n. 235/2021, in virtù delle vigenti disposizioni contenute nell'art. 1, commi 779, 780 e 782, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), nello stato di previsione della spesa del bilancio 2022 - 2024 è iscritta una quota del disavanzo di amministrazione per ciascuna delle tre annualità di bilancio, determinata come di seguito:

a) euro 34.216.241,00 quale quota annuale dell'ammortamento decennale del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014, in

attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 691, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016));

b) euro 13.212.227,10 quale quota annuale dell'ammortamento undecennale del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2015, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 779, art. 1, della legge n. 205/2017.

#### Art. 9.

##### *Fondo di riserva per le spese obbligatorie*

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, nello stato di previsione del titolo 1 della spesa, nell'ambito della Missione 20, Programma 01, è autorizzata l'iscrizione del Fondo di riserva per le spese obbligatorie per un importo pari ad euro 2.590.824,00 nell'esercizio finanziario 2022, di euro 2.590.824,00 per l'esercizio finanziario 2023 e di euro 2.590.824,00 per l'esercizio finanziario 2024.

2. Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con propria determinazione il Dirigente del Servizio bilancio dispone il prelevamento di somme dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e la contestuale iscrizione nei capitoli di bilancio inclusi nello specifico elenco.

#### Art. 10.

##### *Fondo di Riserva per le spese impreviste*

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, nello stato di previsione del titolo 1 della spesa, nell'ambito della Missione 20, Programma 01, è autorizzata l'iscrizione del Fondo di Riserva per le Spese Impreviste per un importo pari ad euro 21.584,66 nell'esercizio finanziario 2022, di euro 21.584,66 per l'esercizio finanziario 2023 e di euro 21.584,66 per l'esercizio finanziario 2024.

2. I prelevamenti dal Fondo di Riserva per le spese impreviste sono disposti mediante deliberazione della Giunta regionale.

#### Art. 11.

##### *Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa*


1. Ai sensi dell'art. 48, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, nello stato di previsione del titolo 1 della spesa, nell'ambito della Missione 20, Programma 01, è autorizzata nell'anno 2022 l'iscrizione del Fondo di riserva di cassa, per un importo di euro 150.000.000,00.

2. I prelevamenti dal predetto Fondo sono disposti, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con determinazione del Dirigente del servizio bilancio-Ragioneria.

#### Art. 12.

##### *Fondo Crediti di dubbia esigibilità*

1. Ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni ed in applicazione del principio contabile generale ed applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli Allegati 1 e 4/2 al medesimo decreto, nell'ambito della Missione 20, Programma 02, titolo 1, nello stato di previsione della spesa è autorizzata l'iscrizione dello stanziamento relativo al Fondo Crediti di dubbia esigibilità - parte corrente - per un importo pari ad euro 2.882.372,73 per l'esercizio finanziario 2022, ad euro 2.936.927,18 per l'esercizio finanziario 2023 e ad euro 2.936.927,18 per l'esercizio finanziario 2024.



## Art. 13.

*Spese per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio arretrati*

1. Nell'ambito della Missione 20, Programma 03, titolo 1, nello stato di previsione della spesa è autorizzata l'iscrizione dello stanziamento necessario per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio arretrati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, per un importo pari ad euro 3.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2022, ad euro 3.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2023 e ad euro 3.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2024.

2. Nelle more dell'adozione del regolamento di contabilità regionale, i prelevamenti dallo stanziamento di cui al comma 1 sono disposti dalla Giunta regionale, mediante deliberazione adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio.

## Art. 14.

*Fondo rischi da contenzioso*

1. Ai sensi dell'art. 46, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito della Missione 20, Programma 03, titolo 1, nello stato di previsione della spesa è autorizzata l'iscrizione del Fondo rischi da contenzioso per la copertura delle passività potenziali derivate da contenzioso in atto per un importo pari ad euro 3.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2022, ad euro 3.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2023 e ad euro 3.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2024.

2. Nelle more dell'adozione del regolamento di contabilità regionale, i prelevamenti dal Fondo di cui al comma 1 sono disposti dalla Giunta regionale, mediante deliberazione adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio.

## Art. 15.

*Fondo per perdite degli organismi partecipati*

1. In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 550-552, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)), così come modificati dall'art. 27 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito della Missione 20, Programma 03, titolo 1, della spesa, è iscritto il Fondo Perdite societarie, con uno stanziamento di competenza pari ad euro 1.100.784,72 per l'esercizio finanziario 2022.

## Art. 16.

*Autonomia del Consiglio regionale*

1. Ai sensi dell'art. 67 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito della Missione 01, Programma 01, titolo 1 della spesa, è previsto uno stanziamento di euro 25.682.357,95 per l'annualità 2022, di euro 25.337.681,95 per l'annualità 2023 e di euro 25.323.851,95 per l'annualità 2024 e nella Missione 01, Programma 12, titolo 2 della spesa, è previsto uno stanziamento in conto capitale di euro 75.000,00 per ciascuno dei tre esercizi finanziari.

2. Ai sensi dell'art. 3-bis della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) e successive modifiche ed integrazioni, è approvato il Bilancio di previsione del Consiglio regionale - annualità 2022 - 2024, di cui al verbale consiliare 57/2 del 16 novembre 2021, allegato alla presente legge.

## Art. 17.

*Variazioni al bilancio*

1. Il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni nel corso dell'esercizio, autorizzate ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nelle more dell'adozione del regolamento di contabilità regionale, ai sensi del medesimo art. 51, comma 3, del decreto legislativo 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzate con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale.

3. Nelle more dell'adozione del regolamento di contabilità regionale, le variazioni previste dall'art. 51, comma 4, del decreto legislativo 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzate dai dirigenti del Dipartimento Risorse individuati con apposito atto di Giunta regionale.

4. Tutti gli atti amministrativi con i quali sono disposte variazioni di bilancio sono pubblicati nella sezione dedicata ai bilanci del sito internet della Regione.

## Art. 18.

*Variazioni al bilancio derivanti dalla promulgazione e pubblicazione di leggi regionali*

1. Nelle more dell'adozione del regolamento di contabilità regionale previsto ai sensi dell'art. 51, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con propria deliberazione la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, adotta le variazioni al documento tecnico di accompagnamento ed al bilancio finanziario gestionale conseguenti alla promulgazione e alla pubblicazione di leggi regionali.

## Art. 19.

*Annullamento dei diritti di credito*

1. La Giunta regionale è autorizzata, individuandone le condizioni e le modalità, a disporre l'annullamento dei diritti di credito vantati quando il costo delle operazioni di esazione di ciascuna entrata risulti eccessivo rispetto alla misura dell'entrata stessa.

2. Il limite massimo di ciascun credito annullabile è fissato in euro 30,00.

## Art. 20.

*Bilanci degli Enti dipendenti dalla Regione*

1. I bilanci relativi agli Enti, Agenzie ed altri organismi dipendenti dalla Regione sono approvati, previo parere favorevole del Dipartimento competente per materia, con proposta del medesimo Dipartimento, mediante provvedimento della Giunta regionale.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono inviati, a titolo informativo, alla Commissione di Vigilanza del Consiglio regionale.

## Art. 21.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 62/2 del 30 dicembre 2021, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPURI

(Omissis).

22R00316



LEGGE REGIONALE 11 marzo 2022, n. 4.

**Interventi a favore del mototurismo.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  
Abruzzo n. 28 Speciale del 18 marzo 2022)*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 4

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato  
dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 63/1 del  
24 febbraio 2022;

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 11 marzo 2022, n. 4

INTERVENTI A FAVORE DEL MOTOTURISMO

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollet-  
tino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla  
osservare come legge della Regione Abruzzo.

*Il Presidente:* MARSILIO

**Interventi a favore del mototurismo**

Art. 1.

*Finalità ed obiettivi*

1. La Regione valorizza il suo territorio e promuove lo sviluppo di  
un qualificato turismo attivo e sostenibile anche attraverso il sostegno  
e lo sviluppo del proprio patrimonio escursionistico al fine di attrezzare  
itinerari o crearne di nuovi per l'incremento del mototurismo.

2. Obiettivi della presente legge sono anche l'estensione della sta-  
gione turistica, la promozione delle aree interne e la generazione di nuo-  
ve opportunità di lavoro.

3. Per le finalità e gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, la Regione  
istituisce la «Rete degli itinerari mototuristici d'Abruzzo», contribuisce  
al suo sviluppo, alla sua gestione e manutenzione, ne promuove e fa-  
vorisce la conoscenza a livello nazionale ed internazionale, anche con  
il coinvolgimento degli enti locali e delle associazioni competenti in  
materia.

Art. 2.

*Rete degli itinerari mototuristici*

1. La Regione redige la «Rete degli itinerari mototuristici d'Abruz-  
zo» ed il relativo Piano di gestione, nel rispetto delle indicazioni previ-  
ste nel Piano regionale dei trasporti e del Piano paesaggistico regionale.  
Il Piano di gestione favorisce la percorribilità dell'intero territorio, il  
collegamento motociclabile dei porti e degli aeroporti, tenendo conto  
della conformazione territoriale, delle peculiarità attrattive e dello svi-  
luppo di servizi di trasporto intermodale utili ai motociclisti.

Art. 3.

*Programmazione regionale*

1. Nell'ambito degli interventi di programmazione turistica regio-  
nale, la Regione individua e promuove in particolare:

a) la Rete degli itinerari mototuristici di cui all'art. 2 con relativo  
sostegno e valorizzazione;

b) eventi quali motoraduni, *motoraid* e rievocazioni con moto  
d'epoca;

c) la diversificazione dell'offerta da parte delle strutture ricettive  
per il pernottamento o la ristorazione e lo svago anche tramite apposita  
segnaletica da definirsi con regolamento regionale;

d) il coordinamento degli itinerari regionali abruzzesi con quelli  
delle altre regioni e con gli itinerari mototuristici internazionali;

e) la promozione in scala sia nazionale che estera degli itinerari  
mototuristici d'Abruzzo.

2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono coordinati con  
quelli finanziati sulla base di fondi europei o con altre azioni finalizzate  
al raggiungimento degli obiettivi previsti all'art. 1.

Art. 4.

*Interventi a favore delle persone con disabilità,  
della mobilità sostenibile e della guida con prudenza*

1. La Regione promuove e sostiene quelle attività di mototurismo  
effettuate con particolari mezzi che possano essere condotti da soggetti  
diversamente abili o che possano portare, oltre al conducente, anche i  
soggetti diversamente abili.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale disciplina  
la concessione di finanziamenti specifici per favorire tali tipi di attività  
o per l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'accesso e la fruibi-  
lità della rete mototuristica anche, ad esempio, a particolari tipologie di  
moto come, ad esempio, motocarrozzette o *sidecar*.

3. La Regione promuove e sostiene le attività di mototurismo ef-  
fettuate con mezzi ecologici come, a titolo esemplificativo, i motocicli  
elettrici.

4. La Regione promuove una campagna di sensibilizzazione al mo-  
toturismo in sicurezza mediante cartellonistica stradale da posizionare  
nelle principali direttrici utilizzate negli itinerari moto turistici per ri-  
chiamare alla guida prudente ed al rispetto del codice della strada.

5. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4, la Giunta regionale disciplina  
la concessione di finanziamenti specifici per favorire tali tipi di attività.

Art. 5.

*Integrazione del Repertorio regionale delle qualificazioni  
e dei profili professionali della Regione Abruzzo*

1. In attuazione del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (De-  
finizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni  
per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e  
informali e degli *standard* minimi di servizio del sistema nazionale di  
certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68,  
della legge 28 giugno 2012, n. 92) e dell'art. 16, comma 3-*bis*, della  
legge regionale 17 maggio 1995, n. 111 (Formazione professionale), la  
Giunta regionale, attraverso il Dipartimento competente, entro cento-  
tanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede  
all'integrazione del Repertorio regionale delle qualificazioni e dei pro-  
fili professionali della Regione Abruzzo di cui alla deliberazione della  
Giunta regionale 29 dicembre 2015, n. 1101 (Approvazione Repertorio  
delle qualificazioni e dei profili professionali della Regione Abruzzo),  
definendo le competenze del profilo dell'«accompagnatore mototuri-  
stico» deputato ad accompagnare singole persone o gruppi in percorsi  
mototuristici, fornendo informazioni generali sul territorio, sulle zone di  
pregio naturalistico e ambientale, sui siti di interesse artistico, storico e  
culturale attraversati.

2. Nel termine di cui al comma 1, la Giunta regionale, nel rispetto  
dell'art. 16, comma 3-*bis*, della legge regionale n. 111/1995, definisce  
i contenuti didattici dei corsi erogati da parte degli organismi di forma-  
zione accreditati dalla Regione.

3. Al fine di garantire un'adeguata informazione al turista, presso  
il servizio preposto del Dipartimento regionale competente è istituito un  
elenco, dal valore puramente informativo e ricognitivo, degli operatori  
che hanno frequentato i corsi di formazione di cui al comma 2. L'elenco  
è pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione Abruzzo e sul  
portale turistico regionale.



## Art. 6.

*Norma finanziaria*

1. Agli adempimenti disposti dagli articoli 1, 2, 3 e 5 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione e delle altre amministrazioni pubbliche interessate.

2. Per gli oneri derivanti dagli interventi di cui all'art. 4 si fa fronte, a decorrere dall'anno 2023, con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato «Risorse per interventi a favore del mototurismo», istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alla Missione 07 «Turismo», Programma 01 «Sviluppo e valorizzazione del turismo», Titolo 01, annualmente determinato nel rispetto degli equilibri di bilancio, ed iscritto con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

3. L'autorizzazione alla spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

## Art. 7.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 63/1 del 24 febbraio 2022, ha approvato la presente legge.

*Il Presidente: SOSPIRI*

22R00317

## REGIONE SICILIA

LEGGE 21 gennaio 2022, n. 1.

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio 2022.**

*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte prima - n. 4 del 25 gennaio 2022)*

## L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione*

1. Il Governo della Regione è autorizzato, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell'allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo n. 118/2011, ad esercitare provvisoriamente, fino a

quando non sarà approvato con legge regionale lo schema di bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 2022, e comunque non oltre il 30 aprile 2022, la gestione degli stanziamenti di spesa previsti per l'anno 2022 nel bilancio di previsione definitivamente approvato per il triennio 2021-2023, di cui alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 10 e successive modificazioni, ivi comprese le variazioni discendenti dalle disposizioni della presente legge.

## Art. 2.

*Deroghe alla limitazione per dodicesimi*

1. La limitazione per dodicesimi nell'assunzione degli impegni e nell'effettuazione dei pagamenti non si applica:

a) alle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 4 e 6, ad esclusione di quelle relative ai capitoli di spesa 342525, 472514 e 376528;

b) all'erogazione della quarta trimestralità dei trasferimenti per l'anno 2021 in favore dei comuni previsti dall'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni;

c) all'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'art. 22 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni, per le finalità di cui ai commi 2 e 8 dell'art. 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni (Missione 20, Programma 3, capitolo 215746; Missione 16, Programma 1, capitolo 156604; Missione 9, Programma 5, capitolo 150514);


d) all'autorizzazione di spesa di cui al comma 44-bis dell'art. 2 della legge regionale n. 9/2021, come aggiunto dal comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 26 novembre 2021, n. 29, per l'esercizio finanziario 2022, per le finalità dell'art. 9, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni (Missione 12, Programma 2, capitolo 183808);

e) all'autorizzazione di spesa di cui al comma 44-bis dell'art. 2 della legge regionale n. 9/2021, come aggiunto dal comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 29/2021, n. 29, per l'esercizio finanziario 2022, per le finalità dell'art. 4, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 e successive modificazioni (Missione 1, Programma 3, capitolo 214107);

f) all'autorizzazione di spesa di cui al comma 44-bis dell'art. 2 della legge regionale n. 9/2021, come aggiunto dal comma 5 d dell'art. 2 della legge regionale n. 29/2021, per l'esercizio finanziario 2022, per le finalità dell'art. 5, comma 3, della legge regionale 1° giugno 2012, n. 33 (Missione 16, Programma 1, capitolo 147325);

g) all'autorizzazione di spesa di cui al comma 44-bis dell'art. 2 della legge regionale n. 9/2021, come aggiunto dal comma 5 d dell'art. 2 della legge regionale n. 29/2021, per l'esercizio finanziario 2022, per le finalità dell'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 33/2012 (Missione 14, Programma 2, capitolo 343315);

h) all'autorizzazione di spesa di cui al comma 44-bis dell'art. 2 della legge regionale n. 9/2021, come aggiunto dal comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 29/2021,



per l'esercizio finanziario 2022, per le finalità dell'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 33/2012 (Missione 4, Programma 4, capitolo 373347);

i) all'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'art. 112 (tabella G) della legge regionale n. 9/2021, per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 e successive modificazioni (Missione 15, Programma 1, capitoli 712402 e 713303), come rideterminata con gli articoli 1 e 5 della legge regionale n. 29/2021.

#### Art. 3.

##### *Disposizioni in materia di residui passivi perenti*

1. Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relative ad impegni assunti fino all'esercizio 2011, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2021, sono cancellate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio finanziario medesimo salvo comunicazione dell'interruzione dei termini di prescrizione da parte dell'amministrazione competente. Con decreto del Ragioniere generale della Regione sono individuate le somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2021.

2. Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relative ad impegni assunti a decorrere dall'esercizio 2011, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2021, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono cancellate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio finanziario medesimo. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, sono individuate le somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2021.

#### Art. 4.

##### *Rifinanziamento leggi di spesa*

1. Per le finalità di cui all'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 9.990.977,76 (Missione 12, Programma 4, capitolo 313727). Ai relativi oneri, per l'esercizio finanziario medesimo, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'art. 112 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704 - Accantonamento 1002).

2. Per le finalità di cui all'art. 12 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 96.666,67 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191310). Ai relativi oneri, per l'esercizio finanziario medesimo, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma I dell'art. 112 della legge regionale n. 9/2021 e successive modificazioni (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704 - Accantonamento 1002).

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 13.481.722,23 (Missione 15, Programma 3, capitoli 313728 e 313325) cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 36 della legge regionale n. 9/2021 e successive modificazioni (Missione 20, Programma 3, capitolo 215785).

4. Per le finalità di cui all'art. 41 della legge regionale n. 9/2021 e successive modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 2.000.000,00 (Missione 12, Programma 2, capitolo 183376), cui si fa fronte con parte delle disponibilità di cui alla Missione 1, Programma 4, capitolo 219213.

5. Per le finalità del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 26 novembre 2021, n. 29, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 1.000.000,00 (Missione 12, Programma 2, capitolo 183384), cui si fa fronte con parte delle disponibilità di cui alla Missione 1, Programma 4, capitolo 219213.

6. Per le finalità di cui all'art. 5 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 1.120.000,00, di cui euro 1.000.000,00 alla Missione 1, Programma 10, capitolo 108526 ed euro 120.000,00 alla Missione 9, Programma 5, capitolo 150521, cui si fa fronte mediante riduzione, per l'importo di euro 1.120.000,00, della Missione 9, Programma 5, capitolo 150032.

#### Art. 5.

##### *Ulteriori rifinanziamenti leggi di spesa*


1. Per le finalità di cui all'art. 79 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 133 migliaia di euro (Missione 7, Programma 1, capitolo 473752), cui si fa fronte con parte delle disponibilità di cui alla Missione 1, Programma 4, capitolo 219213.

2. Per le finalità di cui all'art. 61 della legge regionale n. 9/2021 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 300 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 155825). Ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Missione 1, Programma 4, capitolo 219213.

#### Art. 6.

##### *Modifiche all'Allegato 1 - Parte A e B dell'art. 111, commi 1 e 2, della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9*

1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'allegato 1 - Parte A e B dell'art. 111, commi 1 e 2, della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni, per le finalità di cui alle sotto elencate leggi regionali, sono incrementate per l'esercizio finanziario 2022 degli importi a fianco di ciascuna indicati:



Norma di riferimento	Missione	Progr.	Titolo	Amm.	Rubrica	Capitolo	DESCRIZIONE	Incremento di spesa 2022
<b>PARTE A</b>								
L.R. 5/1999, art. 7	1	11	1	2	2	242523	Somma destinata alla gestione del personale già a carico del fondo di cui all'art.13, lett. A), della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni compresi gli eventuali oneri derivanti da contenziosi.	2.511.867,39
L.R. 5/1999, art. 7	1	11	1	2	2	242524	Somma destinata all'attuazione delle finalità previste dalla legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, concernente gli enti economici regionali Azasi, Espi, Ems, escluse quelle previste dall'art.7, comma 6, della medesima legge.	197.899,91
L.R. 21/2002, art. 1	1	11	1	2	2	242525	Somma destinata all'attuazione delle finalità previste dalla legge regionale 28 novembre 2002, n. 21.	1.022.379,23
L.R. 26/2012, art. 11	14	2	1	2	2	342534	Somma destinata alla gestione del personale dipendente transitato dall'ente fiera del mediterraneo posta in liquidazione nell'apposita area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la Resais S.p.a.	322.652,29
L.R. 8/2012 art. 2 - 4;	14	1	1	2	2	243301	Contributi all'I.R.S.A.P. Per la realizzazione delle finalità istituzionali previste all'articolo 2 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, nonché per le spese di funzionamento e di organizzazione.	1.918.358,09
L.R. 25/1976	15	1	1	6	3	313316	Interventi in favore dei centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria (C.I.A.P.I.) Aveni sede nell'isola. (ex cap. 321703)	418.257,39
L.R. 33/1974 art. 4;	16	1	1	10	2	143303	Contributo annuo alla stazione sperimentale consorziale di granicoltura per la Sicilia. (ex cap. 14707)	39.303,97
L.R. 15/1993 art. 14	16	1	1	10	2	147306	Contributo annuo ad integrazione del bilancio dell'istituto regionale della vite e del vino, per l'attuazione dei compiti istituzionali nonché per gli altri interventi allo stesso istituto demandati per legge. (ex cap. 15004)	941.986,90
L.R. 14/1968 art. 12	16	1	1	10	2	146518	Spese per la conduzione, ivi compresi i canoni dei terreni, dei vivai di viti americane e di piante fruttifere. (ex cap. 14602)	337.343,80
L.R. 14/1968 art. 11	16	1	1	10	2	147701	Contributo a favore dell'istituto incremento ippico di Catania. (comprende ex cap. 147702).	485.595,36
L.R. 14/1968 art. 11	16	1	1	10	2	147704	Contributo all'istituto sperimentale zootecnico per le spese di funzionamento comprese quelle relative al personale impiegato. (comprende ex capitolo 147703)	761.726,45
L.R. 14/1988 art. 48	9	5	1	12	2	443302	Trasferimenti a favore degli enti gestori delle riserve naturali per spese di impianto e di gestione	802.973,13
L.R. 98/1981 art. 39-39 bis	9	5	1	12	2	443305	Trasferimenti a favore degli enti parco e degli enti gestori delle riserve naturali, destinati al trattamento economico del personale assunto per la gestione e la vigilanza dei parchi e delle riserve	2.563.527,83
L.R. 20/2002 Art. 7	4	7	1	9	2	373312	contributi per il funzionamento degli enti regionali per il diritto allo studio universitario nonché per raggiungimento dei loro fini istituzionali	2.442.985,53
L.R. 14/1988 art. 48	9	5	1	12	2	443301	Trasferimenti a favore degli enti parco per spese di impianto e di gestione e per il raggiungimento delle altre finalità istituzionali	380.847,38
L.R. 33/1996 art. 38	7	1	1	13	2	473702	Contributo annuo per l'organizzazione, la promozione e la gestione delle manifestazioni "Taormina Arte", nonché per la prosecuzione delle attività della Fondazione Taormina Arte Sicilia (ex cap. 47719)	1.142.831,30




L.R. 33/1966	7	1	1	13	2	473703	Contributo annuo per l'organizzazione, la promozione e la gestione delle "Orestyadi di Gibellina" nonché per lo svolgimento di tutte le attività previste dallo Statuto della fondazione "Istituto di alta cultura Orestyadi" (ex cap. 47721)	57.357,10
<b>T O T A L E ALLEGATO 1 - PARTE A</b>								<b>16.347.893,05</b>

Norma di riferimento	Missione	Progr.	Titolo	Amm.	Rubrica	Capitolo	Descrizione	Incremento di spesa 2022
----------------------	----------	--------	--------	------	---------	----------	-------------	--------------------------

**PARTE B**

L.R. 14/1998	11	2	1	1	4	116523	Spese di prima assistenza e per pronto intervento in occasione di pubbliche calamità o per la difesa della salute o per l'incolumità pubblica e per l'acquisizione di mezzi e servizi diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli stati di emergenza in Sicilia.	287.445,70
L.R. 14/1998	11	2	2	1	4	516053	Investimenti per prima assistenza e pronto intervento in occasione di pubbliche calamità o per la difesa della salute o per l'incolumità pubblica	1.015.858,31
L.R. 14/1998	11	2	2	1	4	516058	Interventi di prima assistenza e per fronteggiare eventi calamitosi in ordine agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel territorio della Regione	749.024,57
L.R. 14/1998	11	1	2	1	4	516062	Spese per interventi urgenti di protezione civile e per quelli connessi a "emergenze infrastrutturali" relative ad acque e rifiuti nonché per il potenziamento dei presidi operativi, delle attrezzature, delle reti e dei mezzi	126.343,46
L.R. n. 3 del 17/03/2016 art. 61	1	11	1	4	2	216529	Finanziamento del contratto di servizio aggiuntivo per l'affidamento alla società servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a. Delle attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare della regione siciliana nonché per il finanziamento dei contratti di servizio di supporto amministrativo ed organizzativo, assistenza tecnica e/o certificazione a valere su fondi o risorse regionali, nazionali ed europei. promozione di nuove imprese e sviluppo di quelle esistenti, promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione per favorire lo sviluppo e la crescita del sistema produttivo regionale.	268.477,17
L.R. n. 9 del 15/05/2013, art. 21	1	11	1	4	2	212533	Spese per l'acquisizione dei servizi resi in regime di convenzione dalla società "servizi ausiliari Sicilia" S.C.p.A.	8.554.184,37
L.R. n. 24 del 05/12/2016 art. 6	12	2	1	6	2	183355	Trasferimenti per l'attività di assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali con particolare riguardo ai servizi di trasporto, di convitto e semi convitto, ai servizi negli ambiti igienico-personale, comunicazione extra scolastica e autonomia e comunicazione.	11.631.206,20
L.R. 8/2018 art. 11, c. 2	4	3	1	9	2	772040	Interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza, negli istituti scolastici pubblici.	212.433,53
L.R. 9/2015, art. 26 L.R. 9/2020, art. 14, comma 1	10	3	1	8	2	476520	Spese per l'espletamento dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori (ex cap. 478110)	55.128.410,48
L.R. 46/1967 artt. 30 e 31	7	1	1	13	2	472514	Spese dirette ad incrementare il movimento turistico verso la Regione ed il turismo interno	600.000,00
L.R. 75/1950, art. 1	14	2	1	2	2	342525	Spese per organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferita per lo sviluppo della propaganda dei prodotti siciliani (trasferito in parte ai capitoli 343318 e 344128)	931.592,80
L.R. 16/1979, art. 10	5	2	1	3	2	376528	Spese per iniziative di carattere culturale, artistico e scientifico di particolare rilevanza	197.979,56
L.R. 23/1969 art. 1	9	1	2	8	2	672013	Interventi per l'esecuzione di lavori e opere pubbliche nelle zone colpite da eventi calamitosi nonché per il consolidamento ed il trasferimento di abitanti situati in zone franose	1.131.479,02
L.R. n. 12/1989 art. 6 L.R. 13/2016 art. 1, c. 2 L.R. 8/2017 art. 17	16	1	1	10	2	143328	Contributo annuo all'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia per le finalità dell'art. 17 della l.r. 9 maggio 2017, n. 8 per la selezione del bestiame, per il libri	395.469,04



L.R. n. 6/1997 art. 45, c. 5	12	2	1	6	2	182519	Spese per le comunità alloggio per i ricoveri dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici, con esclusione dei soggetti ricoverati presso il CTA	2.953.013,33
L.R. n. 6 del 1997, art. 59 L.R. n. 13/2016, art. 1, c. 1	16	1	1	10	2	147314	Somme destinate al funzionamento dei consorzi già costituiti ai sensi dell'art.5 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88.	400.000,00
L.R. n. 88/1982, art. 5 - L.R. n. 13/2016, art. 1, c. 1	16	1	1	10	2	147315	Finanziamenti al consorzio per la ricerca sulla filiera lattiero casearia.	335.000,00
L.R. n. 19/2005	16	1	1	10	2	148102	Contributo per le spese di funzionamento ai consorzi agrari funzionanti in regime ordinario e specificatamente per il consorzio agrario di Palermo per le finalità dell'articolo 29 del Reg. CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS).	15.655,96
L.R. n. 20/1990, art. 7, c. 1	12	2	1	11	2	413706	Indennità vitalizia a favore dei cittadini affetti da forme gravi di talassemia. Ex. cap. 42472	1.775.625,00
<b>T O T A L E ALLEGATO 1 - PARTE B</b>								<b>86.709.198,50</b>

<b>T O T A L E ALLEGATO 1 - PARTE A - PARTE B</b>								<b>103.057.091,55</b>
---	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

2. Agli oneri di cui al presente articolo pari complessivamente ad euro 103.057.091,55 si fa fronte mediante riduzione delle seguenti Missioni e Programmi, per gli importi a fianco indicati:

Missione 1, Programma 4, capitolo 216516	€	650.000,00
Missione 1, Programma 4, capitolo 219213	€	57.740.791,47
Missione 1, Programma 7, capitolo 190515	€	2.529.901,54
Missione 9, Programma 5, capitolo 150032	€	2.000.000,00
Missione 50, Programma 4, capitolo 214923	€	22.479.174,33
Missione 50, Programma 4, capitolo 214923	€	16.790.556,54
Missione 20, Programma 3, capitolo 215704 - Acc. 1002	€	866.667,67

#### Art. 7.

##### *Trasporto pubblico locale*


1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'art. 112 (Tabella G) della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 (Missione 10, Programma 2, capitolo 476521), come rideterminata con gli articoli 1 e 5 della legge regionale 26 novembre 2021, n. 29, è incrementata per l'esercizio 2022 di euro 80.910.025,44, cui si fronte con parte delle disponibilità di cui alla Missione 1, Programma 4, capitolo 219213.

2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è comprensivo degli oneri gravanti sull'esercizio finanziario 2022 per le finalità di cui all'art. 86 della legge regionale n. 9/2021 per euro 1.000.000,00, degli oneri occorrenti per l'aggiornamento del Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità per euro 100.000,00, degli oneri occorrenti per l'erogazione dei sussidi finalizzati a contrastare gli effetti economici derivanti dalla pandemia da Covid-19 a favore dei soggetti titolari di attività di servizio pubblico da trasporto non di linea in servizio di piazza nonché dei titolari di licenza di servizio turistico di piazza con veicoli e trazione animale o a mezzo motocarrozette per euro 3.500.000,00.

#### Art. 8.

##### *Modifiche all'allegato 13 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 10*

1. Nell'elenco delle spese obbligatorie di cui all'allegato 13 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 10, è aggiunto il seguente capitolo: 212519 «Commissione da liquidare agli istituti di credito incaricati del servizio di cassa della Regione, nonché all'istituto tesoriere per il servizio di tesoreria regionale (spese obbligatorie) (ex cap. 20921)».



## Art. 9.

*Modifiche alla legge regionale  
19 novembre 2021, n. 28*

1. Alla legge regionale 19 novembre 2021, n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 1 le parole da «Per le finalità» fino a «e successive modificazioni» sono sostituite dalle parole «Per le finalità legate all'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione del personale del Corpo forestale della Regione siciliana»;

b) l'art. 2 è abrogato.

## Art. 10.

*Disposizioni riguardanti l'Istituto Zootecnico  
Sperimentale per la Sicilia*

1. Al fine di scongiurare l'interruzione dei servizi in favore degli allevatori, le disposizioni di cui all'art. 17 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni, continuano ad applicarsi per gli esercizi finanziari 2022 e 2023.

## Art. 11.

*Rendicontazione iniziative*

1. In considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 in atto, le iniziative a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, finanziate per l'anno 2021, possono essere realizzate entro il 30 giugno 2022 e rendicontate entro sessanta giorni dalla medesima data.

2. Le iniziative a valere sul fondo di cui all'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modificazioni, finanziate per l'anno 2021, possono essere realizzate entro il 30 giugno 2022 e rendicontate entro sessanta giorni dalla medesima data.

## Art. 12.

*Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio  
di previsione della Regione per il triennio 2021-2023*

I. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2022 sono introdotte le variazioni di cui all'allegata Tabella A, contenente gli effetti della presente legge.

## Art. 13.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 2022.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 21 gennaio 2022

MUSUMECI

*L'Assessore regionale per l'economia: ARMAO*  
(*Omissis*).

22R00296





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 2 0 9 1 0 \*

€ 2,00

